

ART. 14 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. L'Unione dei comuni coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 15 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, tutti i bambini in età utile, residenti nel Comune dove ha sede la struttura.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; in caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.
4. Per "bambini in età utile" si intendono bambini già nati, che non compiono i 3 anni di età nell'anno solare in corso. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l'ammissione alla frequenza, che entro il 30 settembre non abbia ancora compiuto l'età prevista dall'autorizzazione al funzionamento della struttura scelta e assegnata (tre mesi o sei mesi per i nidi dove sono presenti le sezioni lattanti, dodici mesi per gli altri), rimane collocato in lista d'attesa, e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile alla frequenza un posto nella struttura.
5. Fintantoché non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai servizi all'infanzia, il comune che abbia realizzato e gestisca una propria struttura per l'infanzia può riservare quote di posti ai propri residenti anche oltre il termine del 30 settembre.
6. Bambini residenti in un comune non facente parte dell'Unione Valdera se ammessi alla frequenza di un nido pubblico sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dalla struttura considerata; il Comune di residenza del bambino è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni spettanti all'utente in base al parametro ISEE e all'orario di frequenza e/o per il sostegno a situazioni di disabilità.

ART. 16 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. L'Unione Valdera provvede contestualmente a dare pubblicità a tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema integrato pubblico privato nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. I bandi contengono informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Unione Valdera, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta.
4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di marzo e/o aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande relative ai servizi pubblici e privati accreditati vengono raccolte presso i Front Office di tutti i comuni della Valdera, indipendentemente dalla sede della/e struttura/e scelta/e.

ART. 17 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta una graduatoria per singola struttura dall'Unione Valdera sulla base delle istruttorie condotte dai singoli Comuni, garantendo comunque la trasparenza della procedura.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l'ammissione al servizio è quella composta da residenti nel Comune in cui ha sede la struttura considerata. Per i non residenti, verranno stilate due graduatorie separate, una relativa alla zona Valdera ed un'altra per le eventuali domande provenienti da fuori Valdera, alle quali attingere solo in caso di esaurimento della lista d'attesa dei residenti, incluse le domande pervenute successivamente alla chiusura del bando.
3. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi sotto riportati:

3.1 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Bambini già frequentanti l'anno precedente e ancora in età utile	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
Presenza in lista d'attesa della graduatoria dell'anno precedente	Domanda presentata entro il 31.12 dell'anno precedente, con i requisiti utili per l'ammissione	3
Gemelli		1 (+ domande indivisibili)

3.2 - CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Handicap del bambino	Certificazione specialistica da parte della U.S.L., o relazione di strutture specialistiche	40
Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo	Relazione da parte del servizio sociale USL o	30

Regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età

familiare	Comunale	
Genitore/i portatore di handicap	Certificazione USL che attesti anche la difficoltà nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità	20
Condizione di orfano di uno o ambedue genitori, o assenza reale e totale di uno dei due genitori	Autodichiarazione	20
Presenza di figli da 0 a 3 anni (escluso quello per cui si fa domanda)	Autodichiarazione	10 per ognuno
Presenza di altri figli da 4 a 11 anni	Autodichiarazione	5 per ognuno
Presenza di altri figli da 12 a 18 anni	Autodichiarazione	3 per ognuno
Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti nel comune o nei comuni confinanti	Autodichiarazione	2
Bambino per il quale si fa domanda in affidamento temporaneo o pre-adoattivo	Certificato del tribunale per i Minori	4
Bambino per il quale si fa domanda in adozione	Certificato del tribunale per i Minori	3
Familiare convivente handicappato o invalido al 100% con accompagnamento	Certificazione specialistica dell'U.S.L.,	4

3.3. Occupazione dei genitori (o del genitore in caso di nuclei monoparentali)		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Entrambi i genitori con orario di lavoro superiore a 36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	35
Un genitore con orario superiore e uno con orario di 36 ore settimanali.	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	30
Entrambi i genitori con orario di lavoro di 35/36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	25
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente da n. di ore) e uno con orario di lavoro part-time: a) maggiore/uguale a 20 ore	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di	20

Regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età

settimanali b) minore di 20 ore sett.li	lavoro Autocertificazione, con menz. di sede e orario di lavoro	15
Entrambi i genitori occupati part - time	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	10
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente dal n° di ore) e uno in cerca di occupazione/studente/casal.	Iscriz. Centro per l'Impiego o iscrizione corso di studi autodichiarate	8
Entrambi i genitori studenti non lavoratori	Dichiarazione di iscrizione in corso regolare di studio, o massimo un anno fuori corso, con menzione del numero degli esami sostenuti e quelli da sostenere	6
Entrambi i genitori disoccupati	Iscrizione Centro per l'Impiego autodichiarata	0
Pendolarità (sede di lavoro oltre 25 Km)	Autocertificazione	1

3.4 SITUAZIONE ECONOMICA		
Valore ISEE come da tabella sottostante		
INDICATORE ISEE	DSU	PUNTI
≤ 5.164		20 PUNTI
> 5.164 ≤ 6.714		19 PUNTI
> 6.714 ≤ 7.747		18 PUNTI
> 7.747 ≤ 8.263		17 PUNTI
> 8.263 ≤ 8.780		16 PUNTI
> 8.780 ≤ 9.296		15 PUNTI
> 9.296 ≤ 9.813		14 PUNTI
> 9.813 ≤ 10.329		13 PUNTI
> 10.329 ≤ 10.846		12 PUNTI
> 10.846 ≤ 11.362		11 PUNTI
> 11.362 ≤ 11.879		10 PUNTI
> 11.879 ≤ 12.395		9 PUNTI
> 12.395 ≤ 12.911		8 PUNTI
> 12.911 ≤ 13.428		7 PUNTI
> 13.428 ≤ 13.944		6 PUNTI
> 13.944 ≤ 14.461		5 PUNTI
> 14.461 ≤ 15.494		4 PUNTI
> 15.494 ≤ 17.043		3 PUNTI
> 17.043 ≤ 18.592		2 PUNTI

Regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età

> 18.592 ≤ 20.658		1 PUNTO
> 20.658		0 PUNTI

3.5 L'orario lavorativo dichiarato è riconosciuto soltanto in presenza di un reddito proporzionato con la quantità delle ore lavorative dichiarate. In mancanza, il punteggio relativo all'occupazione dei genitori (punto 3.3) viene ridotto proporzionalmente al reddito dichiarato, come segue:

INDICATORE ISEE DICHIARATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA	PUNTEGGIO DA SITUAZIONE LAVORATIVA ASSIMILABILE
≤ 5.164	20 PUNTI	MASSIMO 10 PUNTI
> 5.164 ≤ 6.714	19 PUNTI	MASSIMO 10 PUNTI
> 6.714 ≤ 7.747	18 PUNTI	MASSIMO 10 PUNTI
> 7.747 ≤ 8.263	17 PUNTI	MASSIMO 20 PUNTI
> 8.263 ≤ 8.780	16 PUNTI	MASSIMO 20 PUNTI
> 8.780 ≤ 9.296	15 PUNTI	MASSIMO 20 PUNTI
> 9.296 ≤ 9.813	14 PUNTI	MASSIMO 25 PUNTI
> 9.813 ≤ 10.329	13 PUNTI	MASSIMO 25 PUNTI
> 10.329 ≤ 10.846	12 PUNTI	MASSIMO 25 PUNTI
> 10.846 ≤ 11.362	11 PUNTI	MASSIMO 30 PUNTI
> 11.362 ≤ 11.879	10 PUNTI	MASSIMO 30 PUNTI
> 11.879 ≤ 12.395	9 PUNTI	MASSIMO 30 PUNTI
> 12.395 ≤ 12.911	8 PUNTI	MASSIMO 30 PUNTI

3.6 In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l'ammissione alla frequenza della fascia oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l'altro presente) il servizio può, in relazione ad esigenze organizzative, assegnare orari di frequenza ridotti rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.

3.7 L'Unione Valdera, in collaborazione con la Guardia di Finanza, effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE, nonché controlli mirati in tutti i casi di dichiarazione risultanti palesemente false e/o mendaci.

3.8 Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà presa in considerazione la dichiarazione ISEE in corso di validità; ai fini del calcolo della fascia di contribuzione, o del buono servizio, in seguito all'ammissione alla frequenza, sarà richiesto un aggiornamento dell'ISEE, riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, non viene attribuito il relativo punteggio e si procede all'inserimento nella fascia massima di contribuzione.
5. Criteri di preferenza a parità di punteggio (nell'ordine):
 - Fratelli frequentanti
 - Maggiore età

6. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
7. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 16 del presente regolamento, verranno valutate con gli stessi criteri riportati all'art. 17, comma 3, saranno quindi incluse in un elenco dinamico, (per ogni singolo nido e sezioni ove presenti) articolato in tre sezioni (residenti nel comune, residenti in Valdera, altri), separato e comunque successivo alla lista d'attesa risultante dalle domande presentate nel bando, denominato "Lista d'attesa fuori bando; man mano che si rendono disponibili dei posti nelle strutture, viene disposta l'ammissione con precedenza assoluta per i residenti nel comune e, in mancanza, con precedenza per i residenti nella Valdera.

ART. 18 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
4. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire in tempi brevi (massimo 5 giorni) l'accettazione scritta da parte della famiglia del posto, dell'orario assegnato e della data di inserimento prevista. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile dell'Unione Valdera.
5. L'accettazione del posto in una struttura del sistema comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alla eventuale seconda struttura scelta al momento della domanda, a condizione che quest'ultima offra un servizio di pari condizioni.
6. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, salvo casi eccezionali e motivati; in ogni caso, escluso le emergenze sociali, non oltre il 31 marzo
7. La rinuncia alla frequenza, che deve essere scritta e protocollata da uno dei comuni della Valdera, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, (fatto salvo quanto previsto al presente articolo, comma 8.) sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale buono servizio erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né all'assegnazione del punteggio relativo alla presenza in lista d'attesa dell'anno precedente.
8. Dal mese di aprile non possono essere prese in considerazione né riduzioni di orario né ritiri anticipati; In caso contrario l'utente dovrà corrispondere la quota mensile corrispondente alla

- fascia oraria scelta all'inizio della frequenza, fino alla fine dell'anno educativo (giugno), fatto salvo ricorrano le condizioni previste all'art. 20 comma 1, lettera c).
9. All'inizio di ogni anno educativo l'ente gestore deve comunicare alle famiglie le modalità di frequenza relative al mese di luglio, entro dicembre l'organo competente dell'Unione dei comuni dovrà comunicare ai gestori le decisioni in merito all'erogazione dei buoni servizio per il mese di luglio.
 10. Per consentire l'inserimento di bambini portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune valuta l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata. In coerenza con la logica di solidarietà tra i comuni sarà previsto un fondo di zona dedicato a questo intervento, a valere sul Piano di zona degli interventi educativi.
 11. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

ART. 19 – RETTE

1. Per i servizi a gestione pubblica di cui ai punti 1.1 , 1.2 e 1.3 dell'art. 9 (nidi di infanzia , centri gioco educativi e centri bambini e genitori), ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare misurata dal parametro ISEE di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri fissati annualmente dall'Organo competente nell'ambito del provvedimento di cui al successivo punto 3.

2. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di compartecipazione al servizio, i parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei buoni servizio, eventuali tariffe agevolate per i fratelli frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo. L'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi alla gestione dei buoni servizio è competenza dell'Unione Valdera sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta dell'Unione.-

3. Le tariffe saranno articolate sulla base dell'ISEE del richiedente, aggiornato alla dichiarazione dei redditi più recente, e dell'orario giornaliero assegnato, suddiviso nelle seguenti fasce:

fascia 1 ≤ di 4 ore

fascia 2 ≤ di 6 ore

fascia 3 > 6 ore < 9 ore

fascia 4 ≥ 9 ore

L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio di competenza con apposito procedimento

4. I prezzi dei servizi privati, autorizzati, accreditati o convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte dell'Unione Valdera, ed eventuale integrazione da parte dei singoli Comuni, per la frequenza ai servizi.

5. L'Unione Valdera, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.

6. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

7. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia e nei confronti di una qualsiasi Pubblica Amministrazione facente parte dell'Unione Valdera. Ogni singolo comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

ART. 20 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l' inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza , con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 7 = mese intero, dall'8 al 22 = ½ di mensilità, dal 23 al 31 = ¼ di mensilità;
 - b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo, l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - d) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della quota di compartecipazione del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.

ART. 21 BUONI SERVIZIO

1. I Comuni che costituiscono l'Unione Valdera stanzianno annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
2. L'importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa utilizzazione delle risorse regionali attribuite, i residui disponibili vengono messi a disposizione degli enti nei quali si verifica eccedenza di domanda, in modo direttamente proporzionale all'eccedenza stessa.
3. In relazione al riparto dei buoni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti.
4. I buoni sono spendibili sia nei servizi di nido tradizionale o centro giochi accreditati, sia nei servizi domiciliari purché convenzionati ai sensi del successivo articolo 30.

5. In nessun caso i buoni servizio possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.
6. L'Unione Valdera assegna i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 17. Il comune gestore di servizi pubblici non eroga buoni servizio per la frequenza presso i privati accreditati o convenzionati nel caso in cui le proprie strutture presentino posti disponibili alla frequenza.
7. Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati o convenzionati e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
8. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio assegnati agli utenti, inviano ogni mese all'Unione Valdera la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese.
9. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, per coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando non potrà essere garantita l'erogazione, in parte o per intero, del buono servizio, la quale verrà valutata secondo le compatibilità di bilancio.
10. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo del buono servizio; il nuovo importo, se variato o no, verrà comunicato in seguito a valutazione del responsabile competente.
11. Per coloro che percepiscono il buono servizio, che rinunciano alla frequenza di un asilo nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura facente parte del sistema dell'Unione Valdera, verrà corrisposto complessivamente l'importo del buono equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza, saranno a carico degli utenti.

ART. 22 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al servizio di asilo nido, è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla formazione della graduatoria, e può essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà entro 2 giorni lavorativi all'Unione.

2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.

4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà all'Unione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento in mancanza di comunicazione preventiva. Per coloro che abbiano chiesto di rientrare nella fascia di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.

Regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età

5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente del Settore Socio educativo dell'Unione, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.